



Piancastagnaio, 20/01/2022

Prot. n. come da stampigliatura

Alla c.a.

del personale dell'Istituto

agli Atti della Scuola

**Oggetto: obbligo vaccinale 50nni, informativa**

Il decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022, entrato in vigore l'8 gennaio introduce l'obbligo della vaccinazione anti-Covid agli ultracinquantenni.

#### **Obbligo e sanzioni**

Per coloro che hanno compiuto i 50 anni alla data del decreto, **nonché per coloro che li compiono nell'anno, fino alla data del 15 giugno 2022**, è fatto **obbligo** di sottoporsi alla **vaccinazione** anti-Covid, fatta eccezione per coloro che certifichino motivi di salute che rendano necessario omettere o differire la vaccinazione.

L'inosservanza al predetto obbligo comporta l'applicazione di una **sanzione pecuniaria di € 100**, applicabile previo accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, con le seguenti distinzioni:

- soggetti che **alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale** primario;
  - soggetti che **a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento** del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della Salute;
  - soggetti che **a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva** al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
- Accesso ai luoghi di lavoro

Oltre all'obbligo vaccinale il decreto prevede, **per gli over-50**, che, per accedere ai luoghi di lavoro, si debba essere **in possesso del cosiddetto "Green Pass rafforzato"**, cioè della certificazione verde rilasciata a coloro che abbiano iniziato o completato il ciclo vaccinale o siano guariti da Covid da meno di 120 giorni.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il decreto dispone che il datore di lavoro debba **adibire i predetti soggetti a mansioni anche diverse**, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

**Chi non è in possesso del Super Green Pass non potrà recarsi sul luogo di lavoro** e sarà considerato assente ingiustificato, **senza diritto alla retribuzione**, ma **senza conseguenze disciplinari** e con diritto alla **conservazione del rapporto di lavoro**, fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque **non oltre il 15 giugno 2022**.

La violazione delle suddette regole verrà punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa **da € 600 a € 1.500** (Prefettura), oltre alle conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti (ente di appartenenza).

#### **Procedimento sanzionatorio**

Per quanto riguarda il procedimento di irrogazione della sanzione **il Ministero della Salute, avvalendosi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione**, comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di **dieci giorni dalla ricezione**, per comunicare all'Azienda sanitaria l'eventuale **certificazione relativa al differimento o all'esenzione** dall'obbligo vaccinale; entro il medesimo termine, gli stessi destinatari devono dare notizia all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione.



L'**Azienda sanitaria** trasmette all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari, un'**attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale** o all'impossibilità di adempiervi.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi, provvede a notificare, entro **centottanta giorni dalla relativa trasmissione, un avviso di addebito**, con valore di titolo esecutivo; è prevista l'opposizione all'avviso di addebito con ricorso dinanzi al Giudice di Pace.

Il Dirigente scolastico  
*Prof. Enrico Millotti*

SIIC81000Q - AXW2QB8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000473 - 20/01/2022 - VII.7 - I